

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico relativo ad una violazione dell'articolo 94 del regolamento finanziario ⁽¹⁾, poiché l'offerta dell'offerente prescelto conterrebbe false dichiarazioni di modo che tale offerente avrebbe dovuto essere escluso dall'attribuzione dell'appalto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso proposto il 19 gennaio 2012 — IDT Biologika/Commissione

(Causa T-30/12)

(2012/C 89/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Germania)
(rappresentanti: avv.ti R. Gross e T. Kroupa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia del 5 ottobre 2011, con cui è stata respinta l'offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/130686/C/SUP/RS Re-Launch LOT 1, per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l'agricoltura, le foreste e per l'approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l'appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s.;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce una violazione dell'articolo 252, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ⁽¹⁾, poiché, a suo avviso, in considerazione del fatto che per il vaccino proposto era richiesta la non virulenza nei confronti dell'uomo e con riguardo alle licenze richieste, l'offerta aggiudicataria non corrisponde ai requisiti tecnici contenuti nei documenti del bando di gara e, pertanto, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione.

Inoltre, la presa in considerazione dell'offerta del consorzio diretto dalla Biovet a. s., favorita nel confronto in termini di prezzo, costituirebbe una disparità di trattamento, in quanto solo l'offerta della ricorrente soddisferebbe realmente tutte le condizioni inerenti alle specificazioni tecniche della procedura di aggiudicazione dell'appalto controversa e sarebbe quindi l'unica offerta regolare di cui alla procedura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 gennaio 2012 — Pips/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)

(Causa T-38/12)

(2012/C 89/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pips BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.A.K. van den Berg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 ottobre 2011, procedimento R 2420/2010-1;
- accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 7024961 per il marchio denominativo «ISABELLA OLIVER» per tutti i prodotti e servizi soggetti al procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ISABELLA OLIVER» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 7024961.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 4, 16, 20, 21 e 24, domanda di marchio comunitario n. 6819908; il marchio figurativo «s.Oliver» per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 28 e 35, registrazione di marchio comunitario n. 4504569; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 10, 12 e 21, registrazione tedesca n. 30734710.9; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25 e 26, registrazione comunitaria n. 181875; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 10, 12 e 21, registrazione internazionale n. 959255.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, poiché la commissione di ricorso; (i) ha valutato la somiglianza dei marchi sulla base di fatti/circostanze che non sono stati forniti dalle parti, con la conseguenza che la conclusione in merito alla somiglianza dei segni è errata; e (ii) ha ingiustamente applicato i principi formulati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2012 — CF Sharp Shipping Agencies Pte/Consiglio

(Causa T-53/12)

(2012/C 89/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: S. Drury, solicitor, K. Adamantopoulos e J. Cornelis, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare con effetto retroattivo ed immediato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011⁽¹⁾ del Consiglio e il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio⁽²⁾, nella parte in cui il ricorrente è stato iscritto nell'Allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Nell'ambito del suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il convenuto, allorché ha affermato che essa è una società prestanome dell'Islamic Republic of Iran Shipping Lines, detenuta o controllata da quest'ultima, ha manifestamente snaturato i fatti ed ha commesso un manifesto errore di diritto in relazione all'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, nell'iscrivere la ricorrente nell'Allegato VIII del medesimo regolamento.
- 2) Nell'ambito del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il convenuto ha violato l'obbligo di motivazione che gli è imposto dall'articolo 296 TFUE e dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio.
- 3) Nell'ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che il difetto di motivazione ha comportato la violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in particolare del diritto di essere sentiti e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11)

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1)

Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Prym e altri/Commissione

(Causa T-454/07)⁽¹⁾

(2012/C 89/49)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.

Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-500/11)⁽¹⁾

(2012/C 89/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.